

(N. 735)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1949 (V. Stampato N. 865)*

d'iniziativa del Deputato ANGELINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 NOVEMBRE 1949

Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti
a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I riferimenti alla « legge » contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Art. 2.

La mancata presentazione al Ministero della marina mercantile, nel termine indicato nell'articolo 13 della legge, della copia autentica del contratto di costruzione regolarmente registrato, non determina la decadenza dai benefici della legge stessa se gli ammessi ai benefici, entro il termine di giorni 15 dalla data di entrata in vigore della presente legge, presen-

teranno istanza al Ministro per essere riammessi in termini, provando che la mancata presentazione non è ad essi imputabile e sia ritenuta legittima.

Il Ministro, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge, integrato a tale scopo da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate nominati dal Ministro, assegna il nuovo termine entro cui il contratto di costruzione deve essere prodotto ed il termine entro cui la costruzione deve essere iniziata. I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi tre e a mesi sei a decorrere dalla data del provvedimento ministeriale.

I termini di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge sono portati rispettivamente a sei e a nove mesi per le costruzioni previste dall'articolo 26.

Le navi che erano state preliminarmente ammesse ai benefici della legge con determi-

nazione ministeriale e che saranno confermate in tale godimento, non perderanno i benefici, anche se la costruzione di esse sarà stata iniziata dopo l'ammissione ai benefici e prima della conferma stessa.

Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'articolo 1 della legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.